



Disposizione del Direttore

Classificazione: III/13

N. allegati: 3

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO DI RICERCA LETTERA B) (ART. 22, L. 240/2010) – DI DURATA DI 18 MESI – DAL TITOLO “SURGICAL SENSOR” (Ricerca, sviluppo e validazione sperimentale di nuove tecnologie) (SURGICAL SENSOR: Research, development, and experimental validation of new technologies)
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/29 – Chirurgia Maxillofacciale, SETTORE CONCORSUALE E06/E3 - *Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale* - Progetto PRIN 2022 PNRR, Decreto Direttoriale n. 1409 del 14-09-2022 (Titolo: Surgical Tactile Tools – SurTacT) - CUP n. B53D23031410001 - n. progetto P20229WPKX_001 (2266-2023-GG-PROFCMUR_PNRR-PRIN2022_PC_006) - Responsabile scientifico Prof./ssa Guido Gabriele

IL DIRETTORE

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena emanato con D.R. 164/2012 del 7 febbraio 2012 e s.m.i;
- vista la Legge 07.08.1990, n. 241, e s.m.i., recante norme in materia di procedimenti amministrativi, ed il relativo Regolamento di Ateneo di attuazione, adottato con D.R. n. 1037 del 30.05.2007;
- vista la Legge 05.02.1992, n. 104, e s.m.i., relativa all'assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate;
- visto il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e s.m.i., recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i;
- visto il D. Lgs 07.03.2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.;
- visto il D.P.R. 30.07.2009, n. 189 “Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici”;
- vista la legge n. 240 del 30.12.2010, in particolare l'art. 22, e s.m.i;

- vista la legge 12.11.2011, n. 183 ed in particolare l'art. 15 "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse";
- visto il Codice Etico della Comunità Universitaria dell'Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n.1381 del 28.07.2011;
- vista la Legge 06.11.2012, n. 190, in materia di "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.L. 31.12.2014, n. 192, convertito, con modificazioni, in Legge 27.02.2015 n. 11 ed in particolare l'art. 6, comma 2-bis il quale dispone che la durata complessiva degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010, è prorogata di due anni;
- visto il Regolamento per assegni di ricerca ai sensi dell'art 22 della legge n. 240/2010, emanato con D.R. n. 325/2016 del 03.03.2016 e s.m.i. (nel seguito denominato "Regolamento");
- visto il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e il d. lgs. 101/2018 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- visto il DR n. 1624/2019, prot. n. 158158 del 05.09.2019, relativo ai requisiti di ammissibilità alle procedure ex-art. 18, 22 e 24 della Legge 240/2010;
- Richiamati i Decreti Legge n. 18 del 17.03.2020, n. 19 del 25.03.2020, n. 33 del 16.05.2020, n. 149 del 9.11.2020, n. 158 del 2.12.2020, n. 12 del 12.02.2021 e il DPCM del 2.03.2021 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Richiamato il D.L. n. 52 del 22.04.2021 di proroga della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31 luglio 2021 e di ulteriori misure urgenti ad essa connesse e il D.L. 1 aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 in materia di vaccinazione anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici
- visto il decreto di concessione del Ministero dell'Università e della Ricerca n. **Decreto Direttoriale n. 1409 del 14-09-2022, con il quale è stato finanziato il Progetto PRIN 2022 PNRR, (Titolo: Surgical Tactile Tools – SurTacT) - CUP n. B53D23031410001 - n. progetto P20229WPKX_001 (2266-2023-GG-PROFCMUR_PNRR-PRIN2022_PC_006), – Responsabile scientifico Prof. /Prof.ssa Guido Gabriele;**
- Premesse concernenti lo specifico finanziamento e l'eventuale cofinanziamento: **sui fondi del Progetto PRIN 2022 PNRR, (Titolo: Surgical Tactile Tools – SurTacT) - CUP n.**

B53D23031410001 - n. progetto P20229WPKX_001, finalizzati all'istituzione di un assegno di ricerca della durata di 18 mesi, per lo sviluppo del progetto dal titolo : "SURGICAL SENSOR" (Ricerca, sviluppo e validazione sperimentale di nuove tecnologie) (SURGICAL SENSOR: Research, development, and experimental validation of new technologies)
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/29 – Chirurgia Maxillofacciale, SETTORE CONCORSUALE E/06 - *Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale*;

- Codice progetto padre / figlio : 2266-2023-GG-PROFCMUR_PNRR-PRIN2022_PC_006, Prof./Prof.ssa Guido Gabriele;
- vista la **Disposizione del Direttore di attivazione della procedura Prot. 99491 del 28.05.2024 (portato a ratifica nel primo CdD utile)**, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento;

DISPONE

Art. 1 – OGGETTO DEL BANDO

È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 (uno) assegno di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della L. 240/2010 DI DURATA DI 18 MESI – DAL TITOLO DAL TITOLO "SURGICAL SENSOR" (Ricerca, sviluppo e validazione sperimentale di nuove tecnologie) (SURGICAL SENSOR: Research, development, and experimental validation of new technologies)
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/29 – Chirurgia Maxillofacciale, SETTORE CONCORSUALE E/06 - *Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale* - Progetto PRIN 2022 PNRR, Decreto Direttoriale n. 1409 del 14-09-2022 (Titolo: Surgical Tactile Tools – SurTacT) - CUP n. B53D23031410001 - n. progetto P20229WPKX_001 (2266-2023-GG-PROFCMUR_PNRR-PRIN2022_PC_006) - Responsabile scientifico Prof./ssa Guido Gabriele, come da Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE

1. Alla selezione sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso di adeguato curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, nonché della laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento o titolo equivalente. *Il possesso del diploma di scuola di specializzazione medica corredato da una adeguata produzione scientifica (PER I SETTORI INTERESSATI) OVVERO Il possesso del titolo di dottorato di ricerca, o equivalente conseguito all'estero, costituisce titolo preferenziale.*
2. Per i titoli di studio conseguiti all'estero è necessario, a pena di esclusione dalla selezione, allegare la dichiarazione di equivalenza al titolo di studio sopraindicato ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 165/2001, ovvero quella di equipollenza con il titolo di dottore di ricerca dell'ordinamento

universitario italiano rilasciata ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 382/1980.

3. Il candidato potrà essere ammesso con riserva dell'acquisizione, entro 30 giorni dalla presa di servizio, del provvedimento di equipollenza o della dichiarazione di equivalenza di cui al precedente co. 2, se non ancora emesso dall'amministrazione competente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, allegando alla domanda medesima la richiesta presentata, a pena di esclusione dalla selezione (sito web di riferimento: <http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica>).

4. I requisiti di cui al punto 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione. Il difetto dei requisiti richiesti, accertato nel corso della selezione o successivamente, comporta l'esclusione dalla selezione stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.

5. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato del Direttore del dipartimento, l'esclusione dal concorso stesso. L'esclusione verrà comunicata direttamente all'interessato.

6. Non sono ammessi a partecipare:

- il personale di ruolo degli atenei, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del d.p.r. 382/1980;

- coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione dell'assegno di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;

- coloro che sono stati titolari, presso qualsiasi ente, di assegni di ricerca ai sensi della l. 240/2010 e s.m.i. per un periodo che, sommato alla durata prevista dall'assegno messo a bando, superi complessivamente i 6 anni, compresi gli eventuali rinnovi. Non è computato, ai fini del calcolo dei complessivi 6 anni, il periodo in cui l'assegno sia stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del corso.

7. Alle suddette selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore

generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

8. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Art. 3 – DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE

1. Le domande di ammissione alla selezione e gli allegati di seguito indicati, devono essere indirizzate a **Dipartimento di Biotecnologie Mediche – Policlinico Le Scotte – 53100 Siena** e devono essere inviati **in formato pdf** esclusivamente per via telematica: a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec.dbm@pec.unisipec.it, e/o tramite posta elettronica all'indirizzo amministrazione.dbm@unisi.it, entro il termine perentorio di **venti giorni** dalla data di pubblicazione del presente bando all'Albo on line di Ateneo.

2. Per le domande inviate tramite posta elettronica certificata fa fede la data della ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal gestore di PEC; per quelle inviate posta elettronica la data del terminale di questa Università che le riceve.

3. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi. Al fine di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza della propria domanda, gli interessati possono rivolgersi direttamente ai numeri telefonici: **0577-232330 /2329/2445.**

4. Le domande devono essere redatte secondo lo schema allegato al presente bando ([allegato B](#)), riportando tutte le indicazioni richieste.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

- il nome, il cognome, il codice fiscale, la data ed il luogo di nascita;
- la cittadinanza posseduta;
- se cittadino italiano, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto;
- di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico, e di godere dei diritti civili e politici;

- per i candidati di cittadinanza non italiana, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di essere in possesso del titolo di studio di cui al precedente art. 2;
- la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, per i soli cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 1985;
- di avere l'idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore, in base alla normativa vigente;
- residenza e, se non coincidente, il domicilio, e l'indirizzo e-mail al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
- di non appartenere ai ruoli del personale degli Atenei, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del d.p.r. 382/1980;
- di non avere un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che ha richiesto il bando, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;
- di non avere avuto, presso qualsiasi ente, assegni di ricerca ai sensi della l. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dall'assegno messo a bando, superi complessivamente i 6 anni, compresi gli eventuali rinnovi.
- di non partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.

5. Il candidato dovrà altresì dichiarare:

- a) di essere consapevole che la nomina della Commissione sarà disposta con disposizione del Direttore del dipartimento richiedente, pubblicato sull'Albo on-line di Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti;
- b) di essere consapevole che i criteri adottati dalla Commissione saranno resi pubblici sull'Albo on-line di Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti;
- c) di essere consapevole che l'approvazione degli atti sarà resa pubblica mediante pubblicazione sull'Albo on-line di Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti;

d) di essere consapevole che ogni variazione della residenza e dei recapiti telefonici/email deve essere tempestivamente comunicata alla Segreteria amministrativa del dipartimento richiedente (amministrazione.dbm@unisi.it).

e) di essere a conoscenza delle conseguenze penali derivanti in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445, e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR.

6. Alla domanda devono essere allegati:

- la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (allegato C);
- il proprio *curriculum vitae* sottoscritto con il dettaglio del percorso di studi, delle esperienze di ricerca e dei risultati raggiunti (pubblicazioni, brevetti, ecc.). Il curriculum dovrà contenere una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sulla veridicità di quanto in esso dichiarato;
- le pubblicazioni che il candidato intende sottoporre alla valutazione della Commissione il cui numero massimo è eventualmente previsto nell'Allegato A del presente bando, e relativo elenco sottoscritto;
- copia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;
- eventuale documentazione da cui risultino gli estremi del documento di riconoscimento in Italia, ai sensi della normativa vigente, dei titoli di studio conseguiti all'estero ovvero, in assenza del riconoscimento, la dichiarazione di avvio della richiesta di equiparazione.

7. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia occorre l'attestazione dell'avvenuto deposito legale nelle forme previste dalla legge 106/2004 e dal relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 252/2006.

8. Le pubblicazioni devono essere presentate nella lingua di origine che se diversa da inglese, francese, tedesco e spagnolo, richiede la traduzione in una delle medesime lingue. I testi tradotti devono essere presentati in copia dattiloscritta, dichiarata conforme all'originale secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

9. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera, diversa da inglese, francese, tedesco e spagnolo, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

10. I candidati in situazione di handicap, ai sensi della Legge 104 del 5.2.1992, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario.

11. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 4 – COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione esaminatrice (nel seguito "Commissione") è composta di almeno tre membri esperti della materia e nominata dal Direttore del Dipartimento dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande e previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dai commissari in merito a quanto previsto dall'art. 35/bis del d.lgs. 165/2001. Della Commissione fa parte il Responsabile scientifico del progetto di ricerca. La Disposizione di nomina è pubblicata nell'Albo on-line d'Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti.

2. La Commissione nella sua prima riunione dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 51 e 52 del c.p.c. ed in particolare in rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso fra di loro e procederà a nominare il Presidente e il Segretario. Successivamente la Commissione fisserà i criteri di massima e le specifiche modalità di valutazione dei titoli e del colloquio da formalizzare nei relativi verbali, che saranno pubblicati nell'Albo on-line d'Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti.

3. Al termine di ogni singola riunione giornaliera la commissione redige il relativo verbale.

4. Tutti i candidati, ai sensi dell'art. 7 del Codice etico della Comunità universitaria, prima dell'inizio del colloquio, sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere, con i membri della Commissione, rapporti di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso o se tra essi vi sia il coniuge o il/la convivente nonché persone con le quali abbiano relazioni di affari.

Art. 5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO

1. La selezione viene effettuata dalla Commissione mediante valutazione comparativa che comprende l'esame dei titoli di studio, del curriculum scientifico-professionale e della produttività scientifica, nonché l'esito del colloquio, secondo criteri predeterminati dalla commissione stessa. Alla luce delle disposizioni vigenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il colloquio potrà essere effettuato in modalità telematica

2. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà reso noto ai singoli candidati almeno quindici giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo. E' possibile derogare da tale termine di preavviso qualora tutti i candidati ammessi al colloquio esprimano il loro esplicito assenso scritto a rinunciarvi.
3. I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. I cittadini dell'Unione Europea dovranno presentare il passaporto, oppure un documento di identità rilasciato dal Paese di origine. Quelli provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea dovranno presentare il solo passaporto.
4. Nel corso della discussione, i candidati, se cittadini stranieri, dovranno dimostrare l'adeguata conoscenza della lingua italiana.
5. Al termine di ogni singola riunione la commissione redige il relativo verbale.

Art. 6 – GRADUATORIA

1. Al termine dei lavori la Commissione, sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli candidati, redige una graduatoria di idonei valida fino a un massimo di un anno dalla data di approvazione degli atti; il cui utilizzo è vincolato alle specifiche esigenze indicate nel presente bando.
2. Gli atti sono approvati **con Disposizione del Direttore del Dipartimento di Biotecnologie Mediche**, previa verifica di regolarità. La graduatoria è pubblicata sull'Albo on line, con valore di notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione sull'Albo on-line decorrono i termini per le eventuali impugnative.

Art. 7 – CONFERIMENTO DELL'ASSEGNO

1. L'atto di conferimento contiene le specifiche funzioni, i diritti e doveri relativi alla posizione, l'entità dell'assegno, il trattamento previdenziale spettante, le principali attività di ricerca affidate. E' predisposto dal Responsabile amministrativo del dipartimento interessato e firmato dal Direttore del Dipartimento medesimo.
2. Per gli assegni di ricerca relativi ai settori scientifico-disciplinari delle aree delle scienze biologiche e mediche, l'atto riporta inoltre il piano delle attività assistenziali connesse alle esigenze del progetto di ricerca. Nel caso in cui il titolare dell'assegno di ricerca sia un cittadino non comunitario, il conferimento dell'assegno è subordinato all'effettivo rilascio/possesso, da parte degli organi competenti, del permesso/carta di soggiorno.

3. La durata complessiva dei rapporti instaurati anche con altri enti, per assegni di ricerca conferiti in base alla l. 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non potrà comunque essere superiore a 6 anni.

4. L'Università si impegna a rispettare il principio di parità di genere, a prevedere misure che facilitino la conciliazione tra lavoro e famiglia e a promuovere e sostenere la parità di genere nell'ambito delle politiche formative, del lavoro e dell'occupazione.

Art. 8 – DIRITTI E DOVERI

1. L'attività del titolare dell'assegno è svolta, senza vincoli di subordinazione, in modo continuativo e non meramente occasionale, sotto la supervisione del Responsabile scientifico. Il titolare dell'assegno è tenuto a svolgere personalmente l'attività richiesta.

2. La reiterata violazione delle indicazioni del Responsabile scientifico costituisce causa di revoca dell'assegno. Tale condizione deve essere segnalata, con relazione scritta, dal Responsabile scientifico e notificata al Direttore. La revoca è disposta dal Direttore, sentito il titolare dell'assegno.

3. Al termine delle attività previste nell'atto di conferimento dell'assegno di ricerca, l'assegnista dovrà presentare al Direttore del dipartimento una relazione finale sull'attività svolta, i risultati conseguiti e la produzione scientifica, accompagnata dalla valutazione del Responsabile scientifico.

4. Il titolare di assegno di ricerca può svolgere un periodo di approfondimento all'estero, secondo un programma da definire con il Responsabile scientifico e con l'approvazione del Dipartimento; i costi sono a carico dell'assegnista o del Dipartimento o coperti con altri fondi esterni.

I titolari di assegni di ricerca relativi ai settori scientifico-disciplinari delle aree delle scienze biologiche e mediche possono svolgere attività assistenziale con le modalità e nei limiti previsti dal piano di attività allegato all'atto di conferimento dell'assegno. In questo caso, l'assegnista dovrà provvedere in proprio alla copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile contro terzi e alla responsabilità professionale connessa allo svolgimento dell'attività assistenziale; in mancanza di tale copertura, non è possibile per i titolari di assegni svolgere funzioni di carattere assistenziale.

5. Ai titolari degli assegni di ricerca è riconosciuta soltanto la proprietà intellettuale dei risultati delle proprie ricerche. Sono esclusi la corresponsione dell'equo premio e il diritto allo sfruttamento economico dei risultati delle ricerche medesime.

Agli assegni si applicano, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007 e, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della legge 28 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

6. L'attività oggetto dell'assegno di ricerca è sospesa nei periodi di assenza dovuti a maternità, malattia o infortunio. I titolari sono tenuti a comunicare al Direttore del Dipartimento il verificarsi delle suddette condizioni, non appena accertate.

Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS è integrata fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno rapportato alle relative mensilità. I maggiori oneri sono a carico del bilancio universitario.

Il Dipartimento può prevedere di estendere, per un periodo massimo ulteriore di tre mesi ed entro il primo anno di vita del bambino, la sospensione, con relativa proroga, dell'assegno di ricerca per congedo parentale, compatibilmente con le esigenze del progetto di ricerca e delle regole di rendicontazione dei fondi utilizzati per il finanziamento dell'assegno. In tale ulteriore periodo di sospensione, non viene erogato l'assegno di ricerca.

Art. 9 – IMPORTO DELL'ASSEGNO E TRATTAMENTO FISCALE, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO

1. L'importo complessivo dell'assegno sarà pari a **€. 40.000,00 lordo complessivo, comprensivi degli oneri a carico del datore di lavoro, (stimati €. 32.427,00 lordo collaboratore)** al lordo degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali, compresi gli oneri a carico dell'amministrazione erogato in rate mensili posticipate.

2. L'Università provvede ad effettuare il versamento degli oneri previdenziali assicurativi e fiscali nella misura stabilita dalle leggi vigenti.

3. I maggiori oneri eventualmente derivanti da disposizioni obbligatorie a carattere nazionale, che comportino un aumento del costo lordo ente dell'assegno di ricerca, sono a carico del bilancio universitario.

Art. 10 – REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ E SVOLGIMENTO DI ULTERIORI INCARICHI

1. I vincitori del presente bando che siano già titolari di altre borse di studio o assegni di ricerca dovranno rinunciarvi prima dell'accettazione degli assegni di ricerca congiunti finanziati con il presente bando, fatte salve le eccezioni previste dall'art. 22, comma 3, della Legge n. 240 del 30.12.2010.

2. La titolarità dell'assegno non è compatibile con le seguenti posizioni:

- iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, scuola di specializzazione medica, in Italia o all'estero;
- titolarità di altro assegno di ricerca presso qualsiasi ente;
- ricercatore a tempo determinato presso qualsiasi Ateneo o ente di ricerca.

3. Il personale dipendente di amministrazioni pubbliche vincitore di assegno di ricerca è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'assegno, anche se dipendente in regime di part-time.

4. Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo occasionale e quella derivante dai contratti di insegnamento è compatibile con l'assegno di ricerca soltanto se preventivamente autorizzato dal Direttore del dipartimento, su parere motivato del Responsabile scientifico della ricerca, il quale è tenuto a verificare che l'attività ulteriore rispetto all'assegno di ricerca non pregiudichi il regolare svolgimento della ricerca medesima.

5. I requisiti di compatibilità devono essere posseduti alla data di inizio delle attività e mantenuti per tutta la durata dell'assegno. Il vincitore rilascia apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare al Direttore del dipartimento qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

6. L'assegno di cui al presente bando non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti citati all'articolo. 7, comma 4, lettera a) del Regolamento per gli assegni di ricerca indicato in premessa.

Art. 11 – DECADENZA O RECESSO

1. Decadono dal diritto all'assegno coloro che, fatte salve documentate ragioni di salute, non sottoscrivano per ricevimento l'atto di conferimento e non inizino la propria attività nei termini fissati.

2. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti, decadono altresì dal diritto all'assegno di ricerca coloro che forniscono false dichiarazioni.

3. Costituisce inoltre causa di decadenza l'eventuale venir meno del finanziamento accertato in entrata.
4. La decadenza dal diritto all'assegno è disposta con disposizione del Direttore del dipartimento richiedente.
5. Il titolare dell'assegno di ricerca ha facoltà di recedere dal rapporto, previo preavviso di almeno trenta giorni, presentando al Direttore del dipartimento una dichiarazione che attesti la volontà di rinuncia e la relativa motivazione.
6. In caso di decadenza o di recesso entro tre mesi dalla data di inizio delle attività, l'assegno reso disponibile è attribuito fino alla scadenza originaria al primo candidato collocato in posizione utile nella graduatoria della corrispondente selezione.
7. È prevista la possibilità per motivate ragioni che il vincitore richieda, entro tre giorni dalla comunicazione di cui sopra il rinvio dell'inizio dell'attività, non oltre tre mesi dalla data proposta. Tale rinvio deve essere autorizzato dal Direttore del Dipartimento sentito il Responsabile scientifico.

Art. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E PUBBLICITA'

1. Il trattamento e la tutela dei dati personali, presenti nell'istanza di partecipazione al presente bando o eventualmente comunicati con documenti integrativi dell'istanza, avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati e del d.lgs. n.196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento stesso, ed in particolare secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del GDPR.
2. Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Siena. I dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento per la gestione della procedura, per l'eventuale conferimento dell'incarico o assunzione, per la gestione delle graduatorie (ove previste nel bando) esclusivamente ai fini dell'adempimento delle prescrizioni di legge, compresi gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
3. Il conferimento dei dati personali è da ritenersi obbligatorio. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di svolgere le operazioni necessarie alla procedura ed, eventualmente, all'instaurazione e alla gestione del rapporto di lavoro.

4. L'informativa relativa al trattamento dei dati è pubblicata nel portale di Ateneo alla pagina web <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy>

5. Per le finalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento inerente la selezione di cui al presente bando è individuato nel Responsabile della Segreteria amministrativa del dipartimento richiedente.

6. Il presente bando, nonché gli atti citati all'art. 3 comma 5 lett. a, b, c, sono pubblicati sull'Albo online d'Ateneo e sul portale dell'Ateneo all'indirizzo:

<http://www.unisi.it/ateneo/concorsi>

7. Il presente bando è pubblicato altresì sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca all'indirizzo www.miur.it e sul portale dell'Unione Europea all'indirizzo: <http://ec.europa.eu/euraxess/>

Siena, data della firma digitale

Il Direttore del dipartimento
Prof.ssa Luisa Bracci

Visto
Il Responsabile del procedimento
Paola Cocozza

Allegati:

- 1) All. A – scheda progetto
- 2) All. B – facsimile domanda
- 3) All. C – dichiarazione sostitutiva di certificazione